AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

CACCIA: COSPA, “SOTTRARRE AREE PER ATTIVITA’ VENATORIA SIGNIFICA AGGRAVARE EMERGENZA CINGHIALI”

2 Marzo 2021

L’AQUILA – “Togliere altre superfici cacciabili vuol dire invasione di animali a danno della comunità e dall’agricoltura ed ecco il fallimento della campagna di sensibilizzazione da parte del WWF che pur di non ammettere la pubblica utilità della caccia seguita seminare confusione tra i cittadini”.

Così Dino Rossi, portavoce dell’associazione di allevatori e cacciatori Cospa.

LA NOTA COMPLETA

Il Wwf fa come il marito quando la moglie gli mette le corna, se lo taglia! Vuole vietare la caccia sui terreni agricoli con una confusione mediatica, ma ancor peggio, non ha capito che molti cacciatori sono conduttori o proprietari di fondo e la cosa più grave che togliendo il territorio cacciabile danneggia l’agricoltura e peggiora la sicurezza stradale.

In riferimento a quanto apparso sulla stampa locale sulla tabellazione selvaggia dei fondi chiusi con divieto di cacciare, tanto sbandierato dal WWF, al fine di non creare inutili conteziosi giudiziari tra le parti, è doveroso fare chiarezza.

Molto spesso i media si fidano troppo della fonte di notizie e omettono di controllare e pensano esclusivamente a dare risalto mediatico a notizie che arrivano favorendo una risonanza in maniera fuorviante sulle varie testate, gettando in confusione i lettori.

Infatti nessuno ha pensato di leggere il piano faunistico venatorio a Pag. 95 ai punti 4.5.9 in osservanza della Legge 157/92 prima di sbandierare questo presunto diritto di apporre tabelle in maniera selvaggia per chiudere i fondi alla caccia.

Riportiamo di seguito alcuni punti salienti del P.F.R : Al punto 3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio. Al punto 8. L’esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.

I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

Ricordiamo a tutti che il piano è già stato approvato a voto unanime, i trenta giorni sono scaduti da un pezzo, quindi le richieste del WWWF sono tutto fumo negli occhi.

Purtroppo da quando è stata pubblicata la Legge 157/92, la quale regolamenta non solo la caccia, ma anche il controllo della fauna, indica la percentuale delle zone precluse alla caccia, stranamente spesso vanno letti solo alcuni punti che conviene quando si va contro i cacciatori.

Contemporaneamente alcune associazioni agricole sbandierava la sentenza della Corte Costituzionale in merito al controllo dei cinghiali tramite guardie venatorie e sui terreni agricoli. Infatti la suprema corte non ha fatto altro che rafforzare quanto già scritto nella legge 157/92, una delle leggi dello stato italiano scritta in maniera comprensibile e facile da applicare e da interpretare.

Con l’occasione vogliamo mettere in evidenza che il proliferare dei cinghiali, lupi caprioli, cervi e altri animali nocivi alle attività agricole è dovuto alla inosservanza della legge 152/92 sulla percentuale, occupata abusivamente non rispettando il 30% massimo previsto dalla legge succitata e dalla L.R.10/2004.

Togliere altre superfici cacciabili vuol dire invasione di animali a danno della comunità e dall’agricoltura ed ecco il fallimento della campagna di sensibilizzazione da parte del WWF che pur di non ammettere la pubblica utilità della caccia seguita seminare confusione tra i cittadini.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli